



## REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il D.D.G. n. 3802 del 12.9.2019, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art.167 D.Lgs. n.42/2004.

**VISTO** il D.D.S. n. 2799 del 19.6.2019, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti dei signori xxxxxx xxxx e xxxxxx xxxxx il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 10.307,57, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sito a xxxxx, in contrada xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxixxxxx (fgl. n. xx; p.lla xxx subx).

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 29 ottobre 2019, dai signori xxxxx xxxx e xxxxxxx xxxxxx avverso il citato D.D.S. n. 2799/2019, di cui viene chiesto l'annullamento, ed in subordine il ricalcolo della sanzione di che trattasi.

**RILEVATO** che il provvedimento impugnato risulta notificato il 5.9.2019, giusta avviso di ricevimento della raccomandata rilasciato da Poste Italiane, e che da tale data decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione del ricorso gerarchico, ai sensi del citato D.P.R. n.1199/1971.

**RILEVATO** che il ricorso di che trattasi è stato spedito a questo Assessorato a mezzo posta raccomandata in data 29.10.2019, e che tale data deve essere considerata quella di presentazione del medesimo ricorso (art. 2, Il comma, del D.P.R. n. 1199/1971).

**CONSIDERATO** che il ricorso in argomento è stato, pertanto, presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (in particolare dopo 54 giorni).

**CONSIDERATO** che il ricorso è anche inammissibile, perchè presentato avverso un atto definitivo, impugnabile in via giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, come

**REGIONE SICILIANA**

riportato nell'atto impugnato. Infatti, sebbene l'atto impugnato reca la firma del Dirigente del Servizio, questi agisce su delega di firma del Dirigente Generale (in particolare in forza del D.D.G. n. 3802 del 12.9.2019 citato nelle premesse).

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *"Qualora vi sia stata delega di firma da parte del Dirigente di struttura di massima dimensione ad altro dirigente, tale delega di firma fa venir meno il potere di riesame degli atti delegati che sono qualificati come apicali ad ogni effetto assumendo il carattere della definitività"* (C.G.A. - SS.RR. - parere n.950/2015 del 18.10.2016). Ciò in quanto *"La delega di firma qualifica l'atto assunto dal dirigente del servizio come emesso su incarico del delegante (dirigente generale) e formato in sua vece o in rappresentanza di esso. In altri termini è come se l'atto fosse emesso dal delegante e quindi adottato in via definitiva. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso gerarchico al delegante contro l'atto firmato dal delegato"* (C.G.A. - SS.RR - parere n. 696/15 del 18.11.2016; C.G.A. n.842/2015 del 3.2.2017).

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere dichiarare irricevibile ed inammissibile il citato ricorso gerarchico presentato dai signori xxxxxx xxxxx e xxxxxxxx xxxxxx.

**DECRETA**

**Art. 1)** Il ricorso gerarchico prodotto con atto qui spedito il 29 ottobre 2019 dai signori xxxxx xxxxx e xxxxxxxx xxxxxx, residenti a Messina, in contrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, avverso il citato D.D.S. n.2799 del 19.6.2019, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti dei predetti il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 10.307,57, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 2, I comma, del citato D.P.R. n. 1199/1971, ed è dichiarato anche inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Ciò premesso, considerato che i ricorrenti hanno chiesto in subordine anche il ricalcolo della sanzione di che trattasi, perchè erroneamente determinata su una presunta maggiore superficie dell'appartamento, si ritiene, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il ricorso di che trattasi possa valere come istanza di riesame volta al ricalcolo della sanzione, in ordine alla quale vorrà la suddetta Soprintendenza far conoscere le proprie valutazioni, necessarie per gli eventuali provvedimenti consequenziali di questo Assessorato.

**Art. 3)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 4)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Palermo, 26.11.2019**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*f.to Sergio Alessandro*